

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro III - Del processo di esecuzione Titolo VI - Della sospensione e dell'estinzione del processo

Art. 623 Limiti della sospensione.

Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo l'esecuzione forzata non può essere sospesa, che con provvedimento del giudice dell'esecuzione.